

QUESITO: CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (Novembre 2005)

Spett.le Segreteria Provinciale FAISA-CONF.A.I.L.,

sono un autoferrotraniere nato a novembre 1949 ed iscritto al Fondo Speciale Autof. da gennaio 1972. Maturerò 35 anni di contributi a gennaio 2007 e potrò andare in pensione di anzianità con la finestra di giugno 2007.

Dando le dimissioni, per motivi personali, a dicembre 2005, quindi, con il requisito anagrafico raggiunto ma in anticipo rispetto a quello contributivo, potrò:

- 1. proseguire la contribuzione volontaria? In caso affermativo, per quanto tempo dovrò versare i contributi volontari?*
- 2. Quanto pagherò?*
- 3. Come mi sarà calcolata la pensione di anzianità?*

La risposta è indicativa e non costituisce, in alcun modo, fonte di diritto.

Il collega potrà proseguire con i versamenti volontari necessari al raggiungimento del requisito contributivo dei 35 anni (1820 sett. contr.). La finestra di uscita resta la stessa di quella prevista se avesse continuato a lavorare (*nel suo caso, giugno 2007*).

L'importo del contributo volontario viene determinato applicando l'aliquota contributiva, prevista per ciascun anno e per ciascuna categoria, alla retribuzione percepita nelle 52 settimane precedenti la data di **presentazione della richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari** (da presentare all'INPS su mod. O10/M). Il pagamento dei contributi volontari è trimestrale e deve essere effettuato sui bollettini prestampati inviati dall'INPS.

Considerando che il collega al 31.12.1995 aveva più di 18 anni di contributi, il calcolo della pensione verrà fatto con il sistema retributivo e sarà costituito dalle seguenti quote ed aliquote di rendimento:

Quota "A" - L'aliquota di rendimento per i contributi maturati fino al 31.12.1992 è pari a 2,50%.

Quota "B" - Per i contributi dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 le aliquote di rendimento sono le seguenti:

- 1,125%** sulla quota di retribuzione eccedente l'importo di Euro 70.224,00;
- 1,937 %** sulla quota di retribuzione eccedente Euro 61.353,60 e fino a 70.224,00;
- 2,50%** sulla quota di retribuzione fino a Euro 61.353,60.

Quota "C" - Per i contributi maturati dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 le aliquote di rendimento sono:

- 0,90%** sulla quota di retribuzione eccedente l'importo di Euro 70.224,00;
- 1,55%** sulla quota di retribuzione da 61.353,60 Euro e fino a Euro 70.224,00;
- 2%** sulla quota di retribuzione fino a Euro 61.353,60.

Quota "D" - Per i contributi maturati dal 1° gennaio 1996 si applica art. 12, comma 1, del D.Lgs n. 503 del 1992. Questo significa che per le retrib. pensionabili eccedenti il "tetto (Euro 37.884,08 per il 2004 e Euro 38.603,00 per il 2005) si applicano le aliquote di rendimento inferiori. Per le retribuzioni pensionabili fino al tetto pensionabile, come già visto, si ha il coefficiente massimo di rendimento.

Gli iscritti al soppresso Fondo Autoferrotraniere possono scegliere tra la liquidazione della pensione a carico del Fondo oppure a carico dell'AGO, presentando una domanda di trasferimento in quest'ultima gestione di tutta la posizione assicurativa acquisita nel Fondo.

